








REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

SOMMARIO

Art. 1 Premessa	pag 2
Art. 2 Fonti normative e regolamentari	pag 2
Art. 3 Strutture sedi di svolgimento della formazione specialistica.....	pag 2
Art. 4 Partecipazione del personale del S.S.R. alla formazione dei medici in formazione Specialistica	pag. 3
Art. 5 Organizzazione dell'attività formativa	pag 4
Art. 6 Partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali	pag 6
Art. 7 Graduazione delle responsabilità assistenziali del medico in formazione specialistica	pag.7
Art. 8 Tutor	pag 9
Art. 9 Modalità di rilevazione delle presenze	pag.11
Art. 10 Copertura Assicurativa	pag.11
Art. 11 Sorveglianza Sanitaria	pag.11
Art. 12 Servizi accessori	pag.11
Art. 13 Valutazione della qualità didattica e del percorso di addestramento professionalizzante	pag.12
Allegati	

REDAZIONE:			VERIFICA:			APPROVAZIONE:		
DATA	FUNZIONE	VISTO	DATA	FUNZIONE	VISTO	DATA	FUNZIONE	VISTO
10/10/13	Direzione Sanitaria		14/10/13	UOC Qualità e Accreditamento		16/10/13	Direttore Generale	
	Coordinatore Scuole Specializzazione			Preside Facoltà Medicina e Psicologia				
<p><i>Documento riservato alla circolazione interna. E' vietata la riproduzione esterna in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione scritta della Direzione</i></p>								

	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA	REG/919/08 Rev.0 Pag. 2 di 12
---	---	-------------------------------------

Articolo 1

Premessa

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea (AOSA) di Roma è sede della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università "Sapienza di Roma" e costituisce Azienda di riferimento per le scuole di specializzazione autonome e sede principale nell'ambito della rete formativa dell'Università Sapienza di Roma per gli specializzandi assegnati alle scuole federate ed aggregate.

Nelle strutture sanitarie che fanno parte della Rete Formativa Regionale deve essere garantita l'integrazione tra la funzione primaria di assistenza e le funzioni di formazione e ricerca, nel rispetto dell'ordinamento didattico delle scuole di specializzazione e del piano formativo.

Tenuto conto che l'introduzione del contratto di formazione – lavoro (D.Lgs n. 368/1999), ha modificato significativamente la condizione dello specializzando da studente a "medico in formazione specialistica" è nata l'esigenza di regolamentare l'impegno assistenziale di tali figure al fine di fornire una adeguata casistica che sia in linea con il percorso formativo dello specializzando.

Infatti per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista si richiede la partecipazione personale dell'interessato alle attività e responsabilità proprie della disciplina, secondo la progressione formativa prevista dalle singole Scuole di Specializzazione. Il medico in formazione specialistica, all'atto di iscrizione alla Scuola, stipula un contratto di formazione specialistica di durata annuale, rinnovabile di anno in anno per la durata del corso di specializzazione, che lo equipara, limitatamente all'impegno richiesto, ad un medico del S.S.R. (Servizio Sanitario Regionale) a tempo pieno per attività di servizio, anche se la sua attività non è in alcun modo sostitutiva di quella del personale di ruolo, né ad essa assimilabile sul piano retributivo.

Con tale contratto l'interessato si impegna a seguire, con profitto, l'intero programma di formazione, ed a svolgere le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici.

Ogni attività formativa ed assistenziale del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, nominati dal consiglio della scuola, nei termini indicati dal presente regolamento.

Articolo 2


Fonti normative e regolamentari

Il presente regolamento è stato redatto in attuazione del D.L.vo368/1999 e della L. n. 266/2005 (finanziaria 2006) art. 1, comma 300, lettera e) dalla Direzione Sanitaria dell'AOSA e dalla Presidenza della Facoltà di Medicina e Psicologia.

Articolo 3

Strutture sedi di svolgimento della formazione specialistica

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è tenuto ad individuare le strutture presso le quali deve essere svolta l'attività formativa. L'insieme delle strutture universitarie, ospedaliere e territoriali coinvolte nel percorso formativo previsto per ogni Scuola di Specializzazione costituisce la rete formativa. Quest'ultima

	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA	REG/919/08 Rev.0 Pag. 3 di 12
---	---	-------------------------------------

deve essere definita in base alle esigenze didattiche della Scuola, secondo quanto previsto dal D.M. 1 agosto 2005 ed i volumi complessivi di attività devono garantire a tutti i medici in formazione specialistica gli atti prescritti per il conseguimento del titolo di medico specialista.

Nell'ambito di ogni Scuola di Specializzazione autonoma per la quale l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea costituisce la struttura di riferimento così come per gli specializzandi assegnati alla struttura nell'ambito delle scuole federate ed aggregate, il Consiglio della Scuola deve:

- definire, sulla base degli spazi e delle risorse disponibili presso le strutture dell'Azienda (in termini di degenze a ciclo continuo, degenze a ciclo diurno, ambulatori, sale operatorie, servizi di diagnostica strumentale, ecc.) e della rete formativa della Scuola, il numero dei medici specialisti in formazione che, nei singoli anni di corso, può essere adeguatamente formato. Le strutture assistenziali sono individuate sulla base del criterio della coerenza tra attività assistenziali specialistiche svolte ed obiettivo formativo da assicurare, in stretta aderenza con quanto stabilito per ogni specialità.
- individuare la tipologia di attività ed il numero degli atti assistenziali che, nei singoli anni di corso, non possono essere assicurati presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e che quindi, rappresentando un necessario completamento dell'iter formativo, devono necessariamente essere assicurati presso le strutture collegate della rete formativa.
- individuare, qualora l'Azienda e la sua attività risultasse non adeguata a garantire il percorso formativo degli specializzandi assegnati, ulteriori strutture da inserire nella rete formativa della Scuola: di tali strutture deve essere data idonea informativa all'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea. Ove ciò non fosse già avvenuto, l'Università dovrà provvedere a stipulare apposite convenzioni con le altre Aziende Sanitarie del S.S.R. (Servizio Sanitario Regionale), che vengono individuate dai Consigli delle Scuole di Specializzazione quali strutture collegate da inserire nelle rete formativa della scuola medesima. Della stipula di tali convenzioni dovrà essere data idonea informativa all'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea.

L'azienda Ospedaliera Sant'Andrea dà informazione al pubblico del fatto che all'interno delle proprie Strutture operano medici abilitati in formazione specialistica, eventualmente attraverso la Carta dei Servizi.

Articolo 4

Partecipazione del personale del S.S.R. alla formazione dei medici in formazione specialistica.

All'attività didattica prevista dall'ordinamento e dai piani formativi delle Scuole di Specializzazione partecipa il personale del S.S.R. operante nelle strutture sanitarie coinvolte, sia quale titolare di corsi di insegnamento, sia per affidamento didattico, sia quale tutor, individuale o di gruppo.

L'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti dei medici in formazione specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale (art- 38, comma 5, D. Lgs. 368/99)

Le modalità di affidamento degli incarichi didattici ai dirigenti ospedalieri devono essere conformi con la

	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA	REG/919/08 Rev.0 Pag. 4 di 12
---	---	-------------------------------------

normativa universitaria vigente, ed in particolare con il D.M. 29/03/2006.

Articolo 5

Organizzazione dell'attività formativa

All'inizio di ogni anno accademico, il Direttore della Scuola Specializzazione (per le Scuole autonome che riconoscono l'A.O. Sant'Andrea quale struttura di riferimento) o il referente locale della Scuola di Specializzazione (per quelle federate o aggregate) comunicano, entro 10 giorni dopo l'inizio dell'anno del contratto di formazione specialistica, al Direttore Sanitario dell'Azienda:

- L'elenco aggiornato dei medici in formazione specialistica (M/919/345) operanti nella struttura stessa;
- Il programma di formazione annuale (M/919/346) specifico per ogni medico in formazione, definito dal Consiglio della Scuola, e sottoscritto dal Direttore, dal tutor e dal medico in formazione specialistica, nel quale devono essere indicati per l'anno di corso:
 - a. gli obiettivi formativi;
 - b. le attività assistenziali in cui il medico in formazione specialistica sarà impegnato ed il relativo grado di autonomia nell'esercizio delle stesse, sottolineando, in particolare, l'importanza di definire nell'ambito del "tronco comune" previsto per le differenti aree delle scuole di specializzazione la progressiva assunzione di responsabilità nell'ambito dei servizi di guardia. I medici in formazione idonei per svolgere questo tipo di attività verranno segnalati dal Direttore delle Scuole autonome o dal referente locale delle Scuole aggregate o federate al Direttore del Dipartimento dell'area di appartenenza della Scuola, che deciderà sulla turnazione e vigilerà sulla regolare esecuzione del servizio prestato;
 - c. il numero minimo e la tipologia di procedure diagnostiche - terapeutiche e/o chirurgiche previste per l'anno di corso, in coerenza agli standard di addestramento professionalizzante (Decreto Ministeriale 29 marzo 2006), che il medico in formazione specialistica deve aver eseguito personalmente per poter essere ammesso a sostenere gli esami di profitto previsti al termine di ciascun anno di corso;
 - d. le sedi, le Strutture ed i nominativi dei relativi responsabili, in cui è prevista la frequenza e la relativa durata;
 - e. il tutor individuale ed i componenti del pool di medici strutturati che fungono da supervisori per le specifiche attività assistenziali (guardie, esami diagnostici, interventi terapeutici, etc.)
 - f. l'eventuale adesione volontaria del medico in formazione specialistica all'estensione della sua copertura assicurativa per colpa grave;

Analogamente il Direttore della Struttura, sede della formazione, dovrà valutare e richiedere alla Direzione sanitaria l'abilitazione ai privilegi di accesso alla documentazione sanitaria e ai sistemi informativi disponibili per le attività clinico-strumentali concessi al singolo medico in formazione, compilando sia il modulo

	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEI MEDICI-CHIRURGI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA	REG/919/08 Rev.0 Pag. 5 di 12
---	--	-------------------------------------

M/919/344 abilitazione del medico specializzando ad accedere alla documentazione clinica che il modulo M/919/37 Modulo di richiesta utenza applicativi (scaricabile dall'intranet aziendale).

All'inizio di ogni anno il Direttore della Scuola Specializzazione comunica a tutto il personale della sua struttura (medico, infermieristico e di supporto) le attività e le competenze di ogni medico in formazione operante nella struttura stessa, in particolare, all'inizio di ciascun anno di corso, su indicazione del Direttore e del Consiglio della Scuola, il medico in formazione specialistica, insieme al tutor, definisce in quale ambito si svolgeranno le eventuali attività elettive (opzionali) effettuate dal medico in formazione specialistica.

Al Responsabile di ogni Struttura dell'Azienda, individuata dal Consiglio della Scuola, è assegnata la responsabilità della supervisione del corretto svolgimento dell'attività formativa prevista in quella struttura; tale attività potrà essere svolta direttamente dal Direttore della Struttura o da altri dirigenti dallo stesso formalmente delegati.

Al termine del periodo di frequenza il Responsabile della Struttura è tenuto a documentare al Direttore della Scuola la tipologia ed il numero degli atti assistenziali effettivamente eseguiti dal medico in formazione specialistica, sottoscrivendoli nell'apposito libretto.

I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione ove, accanto alle attività didattiche cui hanno partecipato, riportano dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti assistenziali certificati dal Responsabile della Struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione. Il libretto viene firmato dal tutor, che ne è responsabile nei confronti del Direttore della Scuola di Specializzazione.

Il Collegio di Direzione dell'Azienda, in analogia con i Collegi di Direzione delle altre Aziende della rete formativa, nell'ambito della programmazione dell'attività Aziendali tiene conto della programmazione dell'attività formativa effettuata annualmente dai Consigli delle Scuole, svolgendo un ruolo attivo di integrazione e coordinamento nella fase di programmazione dell'attività assistenziale delle strutture della rete formativa, ponendosi come luogo dell'integrazione dei singoli programmi di attività e verificando, ai sensi del D.M. 29/03/2006, la coerenza complessiva dei percorsi formativi e la disponibilità presso le strutture delle necessarie attività.

	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA	REG/919/08 Rev.0 Pag. 6 di 12
---	---	-------------------------------------

Articolo 6

Partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali

La formazione specialistica del medico in formazione implica la partecipazione sotto la guida tutoriale o la supervisione del personale medico strutturato alla totalità delle attività mediche delle strutture alle quali è stato assegnato dal Consiglio della Scuola, ivi comprese le attività di reparto di degenza ordinaria e di terapia intensiva, day-hospital, pre-ospedalizzazione, e prestazioni ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, l'esecuzione delle manovre strumentali diagnostiche specifiche della figura professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche o interventistiche, l'attività operatoria, secondo quanto previsto dal Decreto 29 marzo 2006 e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola, in modo che il medico in formazione specialistica dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

A tal fine il Responsabile dell'unità operativa ove il medico in formazione è assegnato garantisce allo stesso, la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche svolte nella struttura, secondo quanto previsto dal piano formativo individuale e nel rispetto ed applicazione delle disposizioni aziendali in vigore (procedure protocolli ecc.), ove previsto.

La formazione specialistica del medico implica altresì la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia strettamente vincolata alla supervisione del tutor e/o del personale medico strutturato, d'intesa con i Responsabili delle Strutture nelle quali svolge la propria attività formativa. L'attribuzione di livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in modo graduale e su base individuale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata in modo automatico ai passaggi di anno.

L'autonomia di cui si parla si configura come autonomia esecutiva e non decisionale, posto che lo specializzando deve comunque attenersi alle direttive vincolanti impartite dal Direttore della Scuola, dal Consiglio della Scuola, dal tutor e dal personale strutturato del servizio in cui il medico in formazione si trova ad operare ed è strettamente vincolata alla supervisione del tutor.

La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche, etc.); pertanto tutti gli atti assistenziali eseguiti andranno sottoscritti da quest'ultimo. In ognuno dei documenti/registri sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "medico in formazione specialistica". L'Azienda si riserva di dotare i medici in formazione specialistica di ulteriori strumenti di identificazione ove lo ritenga opportuno e necessario.

Per quanto attiene lo svolgimento dell'attività chirurgica e interventistica da parte dei medici in formazione specialistica questa deve essere riportata sul registro operatorio, avendo cura di specificare il ruolo dello stesso secondo le seguenti modalità:

	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA	REG/919/08 Rev.0 Pag. 7 di 12
---	---	-------------------------------------

- Medico in formazione specialistica (specializzando) Co-Operatore. Per tale figura può essere necessario specificare a quali procedure o atti chirurgici lo specializzando ha effettivamente partecipato.
- Medico in formazione specialistica (specializzando) Primo Assistente o Secondo Assistente, o Primo Operatore, sotto supervisione del medico strutturato, ove ciò sia esplicitamente previsto dal piano di formazione e non comporti il preventivo possesso del titolo di specialista.

La partecipazione alle attività assistenziali deve altresì essere illustrata e certificata anche nel libretto personale di formazione, in cui sono specificati attività ed interventi. Tale certificazione deve essere rilasciata dal dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmata dal medico specializzando stesso (art. 38 D.Lgs. 368/99)

La partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali non può essere sostitutiva di quella del personale di ruolo della struttura. Pertanto deve sempre essere assicurata la disponibilità e la supervisione di un medico strutturato presso l'Azienda, universitario o ospedaliero.

Il medico in formazione specialistica dovrà avere accesso a tutta la documentazione clinico-assistenziale, con livelli di autonomia nella compilazione, che saranno decisi e comunicati dal tutor in modo esplicito all'interno del percorso formativo, con una gradualità che sarà dipendente dal programma della specialità e dal livello di competenza ed esperienza individuale acquisita dal medico in formazione specialistica.

I medici in formazione specialistica devono essere riconoscibili come tali dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche presso l'Azienda. A tal fine l'Azienda provvede a dotare i medici in formazione specialistica di camici e divise con etichetta che riporti la qualifica di "Medico in formazione specialistica".

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello minimo previsto per il personale medico del S.S.R. a tempo pieno (38 ore settimanali), comprensivo delle attività assistenziali, di didattica frontale, di studio e di ricerca. L'inserimento dei medici in formazione specialistica nei piani di lavoro, finalizzato a consentire loro l'esecuzione degli atti medici necessari al conseguimento del titolo di medico specialista, avviene tenendo conto che almeno il 70% dell'attività formativa del medico specializzando deve essere riservata ad attività professionalizzanti (D.M. 1.8.2005).

Articolo 7

Graduazione delle responsabilità assistenziali del medico in formazione specialistica

Nell'ambito del programma annuale di formazione individuale il Consiglio della Scuola deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEI MEDICI-CHIRURGI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

specialistica nel corso dell'iter formativo; il grado di autonomia nell'esercizio delle attività assistenziali, che può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo svolto, deve essere inquadrato nelle tipologie di seguito riportate e deve comunque portare ogni medico in formazione specialistica all'esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per ogni singolo percorso formativo, dal Decreto 29 marzo 2006 e dall'ulteriore programmazione definita dalla scuola medesima.

Le attività assistenziali assegnate ai medici in formazione specialistica sulla base della programmazione individuale effettuata dal Consiglio di Scuola all'inizio dell'anno di formazione, sono distinte in base al grado di autonomia operativa e decisionale nei seguenti gradi:

- **Attività di supporto assistenziale:** il medico in formazione specialistica assiste e coadiuva il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività (in tale fattispecie il medico strutturato o il tutor devono essere ovviamente sempre presenti).
- **Attività di collaborazione guidata:** il medico in formazione specialistica svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato. In funzione dell'organizzazione delle attività, il medico strutturato può controllare direttamente l'operato anche di più medici in formazione specialistica. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione.
- **Attività in autonomia protetta:** il medico in formazione specialistica svolge autonomamente le attività mediche, chirurgiche e di diagnostica strumentale che gli sono state affidate in modo specifico e puntuale; il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale, tempestivo intervento a giudizio dello specializzando.

Le attività in autonomia svolte dal medico in formazione specialistica, previste dal suo piano formativo, sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione con sottoscrizione autonoma degli atti assistenziali compiuti. In particolare, il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla graduale assunzione di compiti assistenziali, in rapporto alla sua progressione negli anni di specializzazione.

Sono escluse dall'esercizio in completa autonomia da parte dei medici in formazione specialistica:

- le certificazioni per gli usi di legge,
- l'emissione di documenti di dimissione,
- le prime visite di specialistica ambulatoriale, le attività di consulenza richieste da medici di altre Strutture, sia per pazienti degenti che ambulatoriali, ad eccezione delle attività rivolte a pazienti già valutati da un medico strutturato o seguiti dalla struttura secondo definiti protocolli o percorsi diagnostici.

	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA	REG/919/08 Rev.0 Pag. 9 di 12
---	---	-------------------------------------

Il medico in formazione specialistica deve svolgere tutte le attività previste negli ordinamenti didattici della scuola frequentata in un percorso che lo porti ad una graduale autonomia nell'assolvimento di ogni attività clinica e diagnostica. A tal fine il responsabile dell'unità operativa ove il medico in formazione è assegnato garantisce allo stesso la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche svolte nella struttura, in accordo con quanto previsto dal piano formativo annuale individuale.

Le attività mediche, chirurgiche e di diagnostica strumentale che debbono essere svolte in formazione devono essere delineate dal Direttore e dal Consiglio della Scuola e poi definite di concerto con il tutor, il medico in formazione specialistica ed il personale della Struttura in cui si effettua la prestazione.

Articolo 8

Tutor

Poiché la formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor (art. 38 D. Lgs 368/99), il suo percorso formativo deve essere guidato da un tutor.

Pertanto, per tutta la durata del corso di specializzazione, i medici in formazione specialistica sono guidati e consigliati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor è quindi quella figura, universitaria o del S.S.R., che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività di ricerca. Il tutor, inoltre, può contribuire ad assistere il medico in formazione specialistica nella stesura della tesi di specializzazione, che viene comunque affidata ad un Relatore ufficiale, come previsto dalla normativa universitaria.

I tutor vengono annualmente designati dal Consiglio della Scuola sulla base di requisiti di elevata specializzazione, adeguato profilo scientifico e adeguato curriculum professionale e di una documentata capacità didattico-formativa. Il numero dei medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3 (D.L.vo n° 368/99 art.38). Il tutor rappresenta inoltre l'elemento di raccordo tra il Direttore della Scuola ed i Responsabili delle Strutture, presso le quali il medico in formazione specialistica effettua il proprio addestramento professionalizzante sotto la responsabilità del Direttore stesso o di suoi delegati.

Tenuto conto della complessità e le diverse tipologie in cui si sostanziano le attività assistenziali, e l'esigenza che la formazione degli specializzandi si sviluppi nei termini tecnicamente più avanzati in ciascuna di esse, il tutor assieme al personale medico strutturato collabora responsabilmente, nei termini di cui al presente regolamento, alla formazione ed alla sorveglianza sull'attività degli specializzandi.

Il tutor individuale svolge quindi una attività di guida, che si sviluppa mediante tre momenti sequenziali:

- formulazione delle direttive: di esclusiva competenza del tutor individuale che puntualizza e

- definisce con lo specializzando i contenuti del percorso formativo previsto e delineato dalla Scuola;
- attività di supervisione: si sviluppa, a seconda della tipologia degli atti medici, in tre diverse modalità operative, che possono prevedere anche sistematicamente la presenza di personale medico strutturato in surroga del tutor individuale, in specifici settori o attività:
 - in presenza: intesa in senso fisico, per cui lo specializzando svolge la propria attività fisicamente affiancato, e dunque sotto immediato e contestuale controllo, dal tutor individuale (o, per atti specifici, del personale medico strutturato);
 - in contatto: inteso in senso concettuale, per cui l'attività dello specializzando è sempre e prontamente relazionabile al tutor individuale (o del personale medico strutturato), in ragione o dell'immediata reperibilità del preposto alla tutela, o della verificabilità in tempo reale dell'operato dello specializzando (ad es. attraverso monitor o riprese audio-visive);
 - a ratifica: intesa in senso formale, come accertamento, limitato a determinate tipologie di atti seriali o di controllo, dell'operato dello specializzando, effettuato dal tutore individuale (o del personale medico strutturato) anche in un contesto logistico diverso a quello in cui l'atto medico è stato eseguito dallo specializzando, ma comunque con contenuti e modalità proprie della supervisione.
 - espletamento delle verifiche sul percorso svolto: con cadenza periodica il tutor individuale esamina con lo specializzando l'attività svolta, la raffronta con le istruzioni impartite allo specializzando, e, se del caso, ne ratifica i contenuti o ne evidenzia eventuali carenze. In questo segmento di attività il tutor individuale avrà cura di interagire con il personale medico strutturato, per ricevere indicazioni utili sulle attività specifiche svolte dallo specializzando, sui loro esiti e sulla loro rispondenza alle direttive impartite.

Questa attività di verifica deve essere periodicamente sottoposta dal tutor individuale all'attenzione ed alla approvazione del Consiglio della Scuola e risultare da appositi verbali; l'accertamento delle modalità con cui il lavoro dello specializzando è stato svolto, ed il giudizio positivo sui suoi contenuti ed esiti, sono elementi indispensabili per accertare in sede di Consiglio di Scuola i progressi nella formazione, e consentire che il percorso professionalizzante progredisca con l'affidamento allo specializzando di crescenti compiti e responsabilità.

Il personale medico strutturato (sia universitario che del S.S.R.) delle diverse unità operative presso le quali il medico in formazione specialistica viene di volta in volta assegnato, assicura, in una sorta di cotutela con il tutor individuale, sia l'elemento qualitativo della formazione (tenuto conto la molteplice tipologia delle attività assistenziali alle quali deve dedicarsi lo specializzando), che quello quantitativo della continuità di guida; con tali compiti deve sovrintendere, nei termini indicati dal presente regolamento ed eventualmente precisati da ulteriori direttive del Consiglio di Scuola, agli atti medici a contenuto assistenziale dello specializzando.

	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEI MEDICI-CHIRURGI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA	REG/919/08 Rev.0 Pag. 11 di 12
---	--	--------------------------------------

Al tutor e al personale medico strutturato lo specializzando può fare riferimento in ogni momento o circostanza, qualora ne rilevi l'opportunità o la necessità.

Articolo 9

Modalità di rilevazione delle presenze

L'Università e l'Azienda concordano modalità di rilevazione della rilevazione delle presenze dei medici specialisti in formazione mediante l'utilizzo di badge magnetico, in analogia a quanto avviene con il personale dipendente.

Articolo 10

Copertura Assicurativa

L'Azienda garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente. Viene previsto inoltre che, al pari del personale dipendente, il medico in formazione specialistica possa richiedere l'estensione della polizza anche per la colpa grave dietro il pagamento di una quota integrativa.

Articolo 11

Sorveglianza Sanitaria


L'Azienda si dichiara disponibile, per il tramite dei servizi ospedalieri di Fisica Sanitaria, di Prevenzione e Protezione e di Medicina del Lavoro, a garantire ai medici in formazione specialistica, nello svolgimento delle loro attività assistenziali, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e del personale universitario e ne dispone il monitoraggio e controllo. Lo svolgimento di tali attività è subordinato alla sottoscrizione di uno specifico accordo convenzionale con l'Università Sapienza di Roma, che ne disciplini le modalità organizzative ed i conseguenti rapporti economici.

L'Azienda garantisce la fornitura ai medici in formazione specialistica dei mezzi di protezione radiologica, in relazione ai rischi a cui sono esposti, e dei dispositivi di protezione necessari per l'effettuazione in sicurezza di tutte le attività sanitarie.

Articolo 12

Servizi accessori

- a. Le divise ai medici in formazione specialistica inseriti nell'attività assistenziale sono fornite dall'Azienda ed i relativi costi addebitati all'Università.
- b. Ai medici in formazione specialistica è assicurato dal Direttore della Struttura, sede della formazione, l'accesso alle attrezzature e alla rete informatica ospedaliera, quando necessario allo svolgimento delle attività cliniche ed assistenziali previste dai percorsi formativi, secondo quanto stabilito per i Dirigenti Medici dalla Direzione aziendale e nel rispetto delle disposizioni e

	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEI MEDICI-CHIRURGI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA	REG/919/08 Rev.0 Pag. 12 di 12
---	--	--------------------------------------

regolamenti aziendali in materia.

- c. L'accesso agevolato alla Mensa Aziendale è garantito secondo quanto previsto dalla convenzione Lazio ADISU.

Articolo 13

Valutazione della qualità didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

Per la valutazione della qualità della didattica formale e dell'attività pratica finalizzata all'addestramento professionalizzante nelle singole Scuole di Specializzazione, è prevista la compilazione da parte dei medici in formazione specialistica di un questionario anonimo predisposto dall'Osservatorio Regionale sulla Formazione Specialistica.

Allegati

- M/919/344 Richiesta abilitazione medico specializzando per l'accesso alla documentazione clinica
- M/919/345 Elenco dei medici in formazione specialistica
- M/919/346 Programma individuale di formazione